

## **Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 28 ottobre 2003, n. 16172**

### *Svolgimento del processo*

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 18 maggio 1998, ha dichiarato estinto per intervenuto condono il giudizio instaurato a seguito di ricorso di A. e P. G., eredi di G. C., avverso l'avviso di accertamento n. ..., rispetto al quale le contribuenti avevano prodotto, in sede d'appello, documentazione attestante la definizione del contenzioso ai sensi dell'art. 53 della L. n. 413 del 1991 e il pagamento del dovuto.

L'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. Le intimato resistono con controricorso.

### *Motivi della decisione*

Adducendo la violazione dell'art. 53 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, nonché vizio di motivazione, l'Amministrazione sostiene che la decisione impugnata è frutto di macroscopico errore, in quanto la vertenza non è stata definita, avendo le contribuenti "condonato" la sola imposta principale, per la quale erano state instaurate autonome vertenze, ma non l'imposta complementare, rispetto alla quale doveva ritenersi comunque adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, annullato invece dai giudici di primo grado.

Obiettano le controricorrenti di aver prodotto avanti alla Commissione Regionale la documentazione attestante la definizione anche della pratica relativa all'avviso n. ..., senza contestazioni di sorta da parte dell'Amministrazione, che lamenta quindi in sede di legittimità un errore revocatorio, non deducibile in tale sede.

L'obiezione è fondata.

L'Ufficio, soccombente nel giudizio di primo grado, ed assente nel giudizio di appello, denuncia l'errore di percezione della sentenza impugnata, che ha preso atto dell'intervenuta definizione della lite riguardante proprio l'avviso n. ..., senza avvedersi che la definizione agevolata non riguardava tale provvedimento.

A parte la tardività di un simile rilievo, stante l'assenza dell'Ufficio nel giudizio d'appello, l'asserito errore, che avrebbe indotto il giudice di secondo grado a ritenere esistente un fatto decisivo (quale il mancato condono in relazione al menzionato avviso) invece incontestabilmente da escludersi alla luce degli atti e dei documenti di causa, può costituire vizio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ma non è denunciabile in sede di legittimità come vizio attinente alla formulazione del giudizio sul piano logico giuridico della sentenza impugnata (Cass. 3303/2001; 6708/2001; 7064/2002; 9505/2002).

Infatti la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare l'asserito contrasto fra la rappresentazione dei fatti contenuta nella sentenza e la diversa realtà emergente dagli atti di causa, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito (Cass. 3554/2002), non denunciabile come violazione di legge o vizio di motivazione. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

*P.q.m.*

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.